FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

6° COMMISSIONE
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica

RISOLUZIONE N. 7-00007
(NECESSITÀ DI UNA REVISIONE GENERALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO)

Come Federturismo Confindustria esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per la riflessione avviata con la Risoluzione n. 7-00007 in materia di imposta di soggiorno presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato e auspichiamo che si possa pervenire presto a una generale revisione dello strumento in esame.

L'iniziativa appare particolarmente significativa nell'ottica di supportare al meglio la ripresa del comparto e dei flussi turistici dopo la pandemia, nonché in vista degli eventi che, a Roma e non solo, si svolgeranno nell'anno giubilare 2025.

Dall'entrata in vigore dell'attuale base legale dell'imposta di soggiorno, la legge 42/2009 sul federalismo fiscale e il conseguente d. lgs. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, moltissimi Comuni hanno dato seguito alla possibilità di introdurre nei loro territori questa imposta, assicurando ai propri bilanci nuove - significative - entrate.

Come emerso dai dati dell'Osservatorio nazionale sulle imposte di soggiorno di JFC il gettito nel 2023 derivato dall'imposta di soggiorno ha superato le previsioni - già positive - di inizio anno, che stimavano entrate per circa 678 milioni di euro. Nell'anno che si è appena concluso, infatti, sono stati incassati 702 milioni, ovvero +13,4% rispetto al 2022, dai 1.013 Comuni nei quali i turisti sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano.

Fin dai primi anni di applicazione di questa tassa abbiamo rilevato e sottolineato una grande disomogeneità per quanto riguarda le modalità con cui i Comuni l'hanno introdotta, andando ad aggiungere un ulteriore elemento di frammentarietà al sistema turistico italiano. Come noto non esiste un unico modello, fisso e uniforme, a cui i regolamenti comunali debbano attenersi nell'istituzione della tassa di soggiorno: possono differire le fattispecie delle esenzioni oppure la durata del periodo per cui scatta la tassa. Tutto ciò ha inevitabilmente alterato e continua ad alterare la competitività fra territori e imprese. Per tali ragioni non possiamo che sostenere una proposta che vada nel senso di

uniformare la regolamentazione dell'imposta di soggiorno, mantenendo i principi di proporzionalità rispetto al prezzo e presenza di un tetto massimo.

Alla necessità di non distorcere la capacità competitiva a livello domestico, si deve aggiungere necessariamente anche quanto sottolineato dai colleghi di Confindustria Alberghi: la tassa di soggiorno in Italia è la più alta d'Europa. Questo incide inevitabilmente sulla capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato internazionale. Una riflessione su questo aspetto si impone dal momento in cui i flussi internazionali di turisti sono quelli davvero determinanti per l'economia del comparto, in un contesto globale in cui essere competitivi fa tutta la differenza.

Desideriamo sottolineare che tale svantaggio competitivo a livello internazionale vale anche per tutto il mondo del MICE, un settore strategico per l'intera industria turistica.

Un altro tema che da anni ribadiamo è quello del monitoraggio della finalità della tassa e dell'impiego del gettito da essa generato. Il fatto che si tratti di una c.d. tassa di scopo emerge chiaramente dal comma 1, art. 4 del d. lgs. 23/2011 laddove si legge che il gettito derivante "è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali". Sarebbe auspicabile un controllo più stringente sull'applicazione di questa norma, nonché una maggiore trasparenza delle Amministrazioni sugli usi di queste risorse.

Vogliamo poi in questa sede ricordare anche la problematica evidenziata dal nostro socio Anav relativa al trasporto passeggeri con autobus, un settore che riveste un ruolo di rilevanza strategica nel sistema di mobilità collettiva e nella filiera turistica del Paese. Il già citato art. 4 del d. lgs. 23/2011 prevede, fra le altre cose, che: "ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri

abitati (...) l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale".

Nell'attuazione della norma nessuno dei Comuni che ha istituito la tassa di soggiorno si è avvalso di tale facoltà, di fatto raddoppiando l'onere a carico del turista che viaggia in autobus e al contempo pernotta in una città con tassa di soggiorno. Inoltre, ribadiamo anche in questo caso la grande disomogeneità di schemi tariffari assai diversificati (es. dimensioni dei veicoli, classi ambientali, acquisto in alta/bassa stagione, ecc.) che prevedono sistemi di prelievo più o meno onerosi. In tal modo si configura un sistema che oltre a essere fortemente iniquo rispetto ad altre modalità di trasporto, risulta anche di difficile gestione da parte degli operatori. Per evitare tale ingiusta sovrapposizione, appare necessario modificare l'art. 4, c. 2 del d. lgs. n. 23/2011 introducendo l'obbligo, per i comuni che abbiano istituito o istituiscano l'imposta/contributo di soggiorno, di esentare da qualsivoglia tariffa/pedaggio o sistema di prelievo l'accesso/circolazione/sosta degli autobus ai centri urbani i cui i passeggeri effettuino uno o più pernottamenti nei medesimi centri urbani. In calce una proposta di riformulazione della norma.

Con l'auspicio che si avvii presto il lavoro per un ripensamento complessivo della materia sulla base di quanto emerso, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Proposta di riformulazione dell'art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 23/2011

"Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai passeggeri che effettuino uno o più pernottamenti nei medesimi centri urbani si applica l'imposta di soggiorno in luogo di eventuali oneri imposti agli autobus turistici per l'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunali".